

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato in data 25 settembre 2025

INDICE

1. PREMESSA	5
1.1. ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO – ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE	5
1.2. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO	5
2. PARTE GENERALE	8
2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI.....	8
2.1.1. <i>I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa</i>	9
2.1.2. <i>L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa ..</i>	10
2.1.3. <i>Le Linee Guida delle associazioni di categoria quali basi del Modello.....</i>	12
2.2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE	12
2.2.1. <i>Il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure</i>	12
2.2.2. <i>Il sistema dei controlli interni.....</i>	13
2.2.3. <i>Funzione e scopo del Modello</i>	15
2.2.4. <i>I Destinatari del Modello</i>	16
2.2.5. <i>Modalità di costruzione del Modello.....</i>	16
2.2.6. <i>Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità</i>	18
2.2.7. <i>Attività oggetto di outsourcing.....</i>	18
2.3. ORGANISMO DI VIGILANZA	19
2.3.1. <i>Composizione, durata, compensi e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	20
2.3.2. <i>Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione.....</i>	22
2.3.3. <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	25
2.3.4. <i>Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi dell'Associazione</i>	27
2.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
2.4.1. <i>Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi.....</i>	27
2.4.2. <i>Sistemi interni di segnalazione</i>	28
2.4.3. <i>Misure di protezione e divieto di ritorsione</i>	29
2.5. IL SISTEMA SANZIONATORIO	30
2.5.1. <i>Principi generali</i>	30
2.5.2. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori interni</i>	31
2.5.3. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori esterni</i>	32
2.5.4. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.....</i>	32

2.6.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE	32
2.6.1.	<i>La comunicazione</i>	32
2.6.2.	<i>La formazione</i>	33
2.6.3.	<i>Informazione ai Collaboratori esterni e ai Soci</i>	34
3.	PARTE SPECIALE	35
3.1.	PREMESSA - REATI PRESUPPOSTO, ATTIVITÀ SENSIBILI E PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO	35
3.2.	PARTE SPECIALE I - I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	38
3.2.1.	<i>Funzione della Parte Speciale I</i>	38
3.2.2.	<i>Attività Sensibili</i>	38
3.2.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazione di condotte criminose</i>	39
3.2.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	45
3.3.	PARTE SPECIALE II – I REATI SOCIETARI	50
3.3.1.	<i>Funzione della Parte Speciale II</i>	50
3.3.2.	<i>Attività Sensibili</i>	50
3.3.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose</i>	50
3.3.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	55
3.4.	PARTE SPECIALE III – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E I REATI TRANSNAZIONALI	59
3.4.1.	<i>Funzione della Parte Speciale III</i>	59
3.4.2.	<i>Attività Sensibili</i>	59
3.4.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose</i>	60
3.4.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	69
3.5.	PARTE SPECIALE IV - I DELITTI INFORMATICI, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	74
3.5.1.	<i>Funzione della Parte Speciale IV</i>	74
3.5.2.	<i>Attività Sensibili</i>	74
3.5.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose</i>	74

3.5.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati.....	87
3.6. PARTE SPECIALE V - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E I REATI AMBIENTALI	92
3.6.1. Funzione della Parte Speciale V.....	92
3.6.2. Attività Sensibili.....	92
3.6.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose.....	92
3.6.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati.....	96
3.7. PARTE SPECIALE VI – REATI TRIBUTARI	100
3.7.1. Funzione della Parte Speciale VI.....	100
3.7.2. Attività Sensibili.....	100
3.7.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni delle condotte criminose	100
3.7.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati.....	102

1. PREMESSA

1.1. Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Attività e organizzazione

L'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche "Associazione" o "ALI") è un'associazione costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti, del Verbale di Accordo del 7 febbraio 2013 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Banca") e le Organizzazioni Sindacali (di seguito le c.d. "Fonti Istitutive"), per le finalità dell'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. L'Associazione ha sede a Firenze ed è operativa dal 1° gennaio 2014.

L'Associazione, priva di fini di lucro, si propone di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale per i Soci e beneficiari, con iniziative di natura culturale, artistica, turistica e sportiva, nonché servizi alla persona. Si propone altresì di favorire un utilizzo sano e proficuo del tempo libero, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per un sereno incontro, un'utile convivenza ed un reciproco scambio di idee, di informazioni, di conoscenze e di valori tra gli associati.

L'Associazione persegue inoltre lo scopo di favorire i propri Soci e Beneficiari in acquisti di beni o servizi relativi ad attività di interesse generale dei Soci, in via singola e/o collettiva, stipulando a tal fine convenzioni con produttori, distributori e aziende commerciali; laddove ne ravvisi l'opportunità, esercita eventualmente attività commerciale, diretta o indiretta, in modo non prevalente e comunque strumentale alle proprie finalità come sopra descritte.

Nel perseguire i propri obiettivi e scopi istituzionali, l'Associazione opera anche in attuazione di specifici accordi stipulati tra le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo costitutivo dell'Associazione stessa.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale in modo determinante:

- delle somme versate dai Soci a titolo di quote associative;
- del contributo - previsto dagli accordi sindacali, tempo per tempo vigenti - versato, ai sensi del primo comma dell'art. 148 del T.U.I.R., in qualità di partecipanti da Intesa Sanpaolo e dalle Società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
- di eventuali contributi erogati dalle Fondazioni bancarie che detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo.

1.2. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Il presente documento, corredato dei relativi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") dell'Associazione, adottato con delibera del Consiglio Direttivo del

25 settembre 2025, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/2001”).

Il Modello si compone, oltre che della “Premessa”, delle seguenti parti:

- “Parte Generale”, volta a illustrare i contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché gli elementi fondamentali del Modello dell’Associazione, quali l’Organismo di Vigilanza e i relativi flussi informativi, il sistema sanzionatorio, la comunicazione e la formazione;
- “Parte Speciale” dedicata alla descrizione dei reati presupposto, delle attività sensibili e dei principi di controllo e di comportamento:
 - Parte Speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - Parte Speciale II - I reati societari;
 - Parte Speciale III - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati di criminalità organizzata, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati transnazionali;
 - Parte Speciale IV - I reati informatici, i delitti in materia di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, reati in materia di violazione del diritto d’autore;
 - Parte Speciale V - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali.
 - Parte Speciale VI – I reati tributari.

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 stabilisce che l’ente non risponde nel caso in cui provi che il proprio organo dirigente abbia “...*adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi...*”.

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un “organismo di controllo interno all’Ente” con il compito di “... *vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dei predetti modelli ...*”, nonché di curarne l’aggiornamento.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto della normativa e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nell’Associazione, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Detto impianto normativo, ancorché non allegato al Modello, è parte integrante dello stesso ed è costituito dai “*Documenti di Governance*”, tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento dell’Associazione - Statuto e Carta dei Valori e dei Comportamenti - e da norme più strettamente operative

che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli: Regolamenti, Manuali, Guide di Processo, Schede Controllo, ecc.

2. PARTE GENERALE

2.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, in particolare, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per la commissione di reati e di illeciti amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, dal momento che consegue in prevalenza alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento cui si applicano le disposizioni processuali penali.

Gli enti possono, dunque, essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei reati o degli illeciti amministrativi tassativamente elencati nel Decreto (c.d. “illeciti presupposto”) nel loro interesse o vantaggio: si ha “interesse” quando la condotta illecita è posta in essere con l’intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “vantaggio”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o altro tipo. Diversamente, il “vantaggio esclusivo” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell’illecito della persona giuridica.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il reato o l’illecito amministrativo sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. soggetti apicali¹);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati o subalterni).

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente

¹ Gli Esponenti dell’Associazione (es.: Presidente, Vice Presidente, altri membri del Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, ecc.).

l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- la sanzione pecuniaria - si applica ogniqualvolta è riconosciuta la responsabilità dell'ente ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote»;
- la sanzione interdittiva - si applica per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traduce: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività associativa; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca - consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;
- la pubblicazione della sentenza - può essere inflitta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

2.1.1. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Come di seguito posto in rilievo, la predisposizione del presente Modello ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dall'Associazione e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività associative "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

In ragione dello specifico scopo di ALI, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);

- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- Reati tributari (art. 25-*quindiesdecies* del Decreto).

Relativamente agli altri reati e illeciti previsti dal Decreto, si è ritenuto che la specifica attività svolta dall'Associazione non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Nondimeno, si ritiene che il Codice Etico e il Codice interno di comportamento del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché i presidi implementati da ALI a tutela delle altre fattispecie di rischio-reato, risultino idonei anche alla prevenzione di questi reati.

2.1.2. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai reati presupposto (c.d. condizione esimente), a seconda che il reato sia commesso dai c.d. soggetti apicali o dai c.d. soggetti subordinati o subalterni.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento

sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al secondo punto.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia ed effettività.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il requisito dell'effettività richiede la verifica periodica, nonché l'eventuale modifica del Modello, ogniqualevolta l'Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dall'Associazione con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati.

2.1.3. Le Linee Guida delle associazioni di categoria quali basi del Modello

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base delle previsioni contenute nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

L'Associazione, nella predisposizione del presente documento, in mancanza di Linee Guida dedicate, ha fatto in generale riferimento alle "Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche" emanate dall'ABI in data 2 marzo 2004 (e successivi aggiornamenti), nonché alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (e successivi aggiornamenti). Tali Linee Guida rappresentano (come nelle stesse esplicitato) una base di lavoro cui è possibile ispirarsi per costruire modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati menzionati dal Decreto e tali da poter essere elusi solo fraudolentemente e segnalano i criteri che devono informare il Modello e le fasi necessarie per la loro implementazione.

Si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti².

2.2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Associazione

2.2.1. Il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

A norma di Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione assume ogni deliberazione utile o opportuna circa l'attività e la gestione dell'Associazione stessa.

In particolare, il Consiglio, nell'esercizio dei propri compiti di indirizzo, programmazione e controllo, a mero titolo indicativo:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore Generale su indicazione di Intesa Sanpaolo;
- definisce, nell'ambito delle previsioni statutarie, il modello organizzativo (sistema di governo) e, in tale ambito, delinea i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi che potranno essere esternalizzati a società terze;
- cura la gestione dell'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e redige il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- delibera criteri e requisiti generali per la definizione delle procedure di ricerca e di proposta dei fornitori;

² Si fa riferimento, ad esempio, al c.d. "Decalogo 231". Cfr. Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.

- conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie.

L'Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, si riunisce per:

- deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto definite dalle Fonti Istitutive e, a maggioranza qualificata di $\frac{2}{3}$, lo scioglimento dell'Associazione stessa;
- approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Lo Statuto definisce inoltre i compiti assegnati al Presidente e al Direttore Generale. A quest'ultimo sono attribuiti, in particolare, nei limiti del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, i seguenti compiti:

- compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- in coerenza con le deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo, stipula gli atti e contratti inerenti all'attività sociale e realizza le attività di carattere nazionale e istituzionale sulla base dei contributi assegnati dal Consiglio Direttivo;
- attua la gestione della cassa delle risorse finanziarie e patrimoniali per tutte le attività dell'Associazione;
- redige il rendiconto consuntivo per il Consiglio Direttivo e verifica i rendiconti economici di ciascun Consiglio Territoriale;

Sono inoltre costituiti, a condizione che sussista il requisito minimo di almeno 2.000 Soci ordinari iscritti in servizio sul territorio di riferimento, nove Consigli Territoriali (ad oggi, Adriatico, Centro, Lombardia, Milano e Monza, Nord-est, Nord-ovest, Sud-Est, Sud-Ovest, Toscana e Umbria).

Ciascun Consiglio, a titolo indicativo:

- delibera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Direttivo, la programmazione di dettaglio per l'anno successivo dell'attività dell'Associazione per il territorio di competenza, correlando a ciascuna attività prevista gli stanziamenti necessari;
- predispone il programma di dettaglio di ciascuna attività da realizzare, individua i fornitori in coerenza con gli indirizzi del Consiglio Direttivo e cura la realizzazione dello stesso;
- approva il rendiconto economico di propria competenza e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo, fornendo al Direttore Generale una relazione annua sulle attività svolte.

2.2.2. Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico le procedure, i rischi ed i controlli presenti nell'Associazione, recependo anche i principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Si evidenzia inoltre che il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi può essere oggetto di specifica esternalizzazione a soggetti terzi.

L'impianto normativo è contenuto e catalogato in un apposito *repository* documentale, diffuso all'interno di tutta l'Associazione, tramite la rete Intranet della stessa e aggiornato a cura delle funzioni competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Più nello specifico, le regole dell'Associazione disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o dalle altre funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'associazione e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano la formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

L'Associazione ha individuato le tipologie di controllo di seguito elencate:

- **primo livello:** controlli di linea diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche. Sono effettuati dalle stesse Strutture operative nell'ambito della propria operatività. Le Strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi e devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- **secondo livello:** controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni nonché la conformità dell'operatività associativa alle norme di riferimento. Sono effettuati dalla Struttura deputata al presidio del rischio di non conformità, sotto il coordinamento del Direttore;
- **terzo livello:** controlli di revisione interna, volti a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema

informativo.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività associativa e al contesto di riferimento.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, Organi associativi e tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana dell'Associazione.

2.2.3. Funzione e scopo del Modello

L'Associazione, compreso e approvato lo spirito della normativa in questione, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine dell'Associazione e del lavoro del personale ed ha quindi ritenuto conforme alle proprie finalità procedere alla definizione ed attuazione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

L'Associazione ritiene che l'adozione del Modello, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema, per quanto possibile, strutturato, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reati ed Illeciti Amministrativi contemplate nel Decreto.

Attraverso il presente Modello, l'Associazione intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- attuare lo scopo statutario adottando comportamenti improntati a rigore e integrità utilizzando gli strumenti giuridici disponibili per prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti;
- indurre i Destinatari del Modello, tramite l'accettazione del Modello stesso, alla condivisione dei principi di legalità, informandoli della portata della normativa e delle severe ricadute sanzionatorie sull'Associazione e sull'autore dei comportamenti illeciti rilevati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- rendere noto a tutti i Destinatari che l'Associazione non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse, siano contrarie a disposizioni di legge, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui l'Associazione si ispira;
- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, verificando e valorizzando i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tale scopo l'Associazione compie le seguenti azioni e adotta i seguenti comportamenti:

- rende noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa, informandoli dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui

violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;

- informa i consulenti, i fornitori e i partner dell'Associazione del fatto che la stessa non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- assume le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività istituzionali.

2.2.4. I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello, e pertanto sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, alle regole e dei principi di controllo contenuti nella Parte Speciale:

- gli Esponenti dell'Associazione, ossia il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dei Consigli Territoriali, il Direttore, nonché il Collegio dei Sindaci;
- i Dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo in regime di distacco che operano in nome e per conto dell'Associazione (di seguito anche "Collaboratori interni");
- i consulenti, i fornitori e i partner dell'Associazione (di seguito anche "Collaboratori esterni").
- i Soci ordinari con incarichi elettivi ricoperti presso l'Associazione e altri Soci ordinari che a qualunque titolo operino per l'Associazione (di seguito anche "Soci").

I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

2.2.5. Modalità di costruzione del Modello

Il Modello dell'Associazione è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto delle linee guida emanate dall'ABI e da Confindustria.

Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente sensibili ai rischi di reato. A tal fine si è pertanto avviato un processo di analisi delle attività sensibili e dei presidi di controllo.

Nella definizione del proprio Modello, l'Associazione ha proceduto per passi logici successivi (che dovranno essere tenuti presenti anche per gli aggiornamenti) e in particolare alla:

- mappatura delle attività sensibili e identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*.

Mappatura delle attività sensibili e identificazione dei profili di rischio

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l'esame della documentazione dell'Associazione (Statuto, Regolamenti, ecc.) al fine dell'individuazione del contesto normativo e operativo

interno di riferimento per la stessa.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad incontrare i referenti interni dell'Associazione al fine di discutere e approfondire le informazioni già parzialmente acquisite per iscritto.

Sono state dunque identificate per ciascuna categoria di illecito presupposto, le c.d. "attività sensibili", ossia le attività nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto. In particolare, sono state identificate sia le attività a rischio diretto di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia le attività strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e le attività in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati e degli illeciti.

Nel corso degli incontri è stato altresì svolto un processo di sensibilizzazione dei Collaboratori interni con riferimento sia alla funzione del Modello sia ai principi comportamentali cui si ispira l'Associazione.

Rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. In specifico, le aree rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso l'Associazione, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio. Particolare attenzione è stata posta ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e in particolare a:

- livelli autorizzativi definiti (ossia, articolazione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate);
- segregazione dei compiti (ossia, rispetto del principio di separazione delle funzioni);
- attività di controllo (ossia, presenza ed efficacia dei presidi di controllo posti in essere ai fini della prevenzione dei rischi individuati);
- tracciabilità (ossia, verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001).

Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I risultati di tali attività sono stati formalizzati in un documento chiamato "Memorandum 231", che identifica i profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato e di illecito Amministrativo. Per ciascuna attività sensibile identificata è stata indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio, la valutazione

circa l'adeguatezza dei controlli in essere nonché le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle attività a rischio reato e/o strumentali identificate.

Tali documenti sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale a esso demandata.

2.2.6. Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

Adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Efficace attuazione e modificazione del Modello

È cura del Consiglio Direttivo (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti.

Il Consiglio Direttivo (o soggetto da questi formalmente delegato) deve inoltre garantire l'aggiornamento del Modello, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della medesima normativa;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

La sollecitazione all'aggiornamento verso il vertice dell'Associazione e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

2.2.7. Attività oggetto di outsourcing

L'Associazione ha affidato in outsourcing alcune attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza e la consulenza in materia di bilancio e tributaria, le attività di comunicazione interna, le attività di gestione tecnico immobiliare, le attività di Audit, le attività di progettazione ed erogazione della formazione, la gestione del contenzioso giuslavoristico, la gestione dei sistemi informativi e le attività di

indirizzo e supervisione in materia di prevenzione e protezione.

L'affidamento in outsourcing di tali attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano all'Associazione di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in outsourcing.

I contratti di outsourcing prevedono, in particolare:

- una descrizione delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo dell'Associazione e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà per l'Associazione - in caso di mancato rispetto, da parte dell'outsourcer, nella prestazione delle attività svolte in outsourcing, delle norme legislative che possano comportare sanzioni a carico del committente - di risolvere i contratti di outsourcing.

I soggetti competenti dell'Associazione verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

Indipendentemente dal fornitore dei servizi essenziali esternalizzati, il contratto sottoscritto non deve determinare la delega della responsabilità da parte degli Organi dell'Associazione.

Deve essere sempre prevista la possibilità, da parte dell'Associazione, di sorvegliare l'operato del Fornitore, consentendo l'effettivo accesso alle attività esternalizzate ed ai locali in cui opera il Fornitore di servizi.

Tutti i diritti e gli obblighi devono essere chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

2.3. Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare continuativamente sull'efficace attuazione, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza" o "Organismo").

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e

continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni a esso assegnate. Esso, inoltre, deve essere dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività dell'Associazione, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque Esponente dell'Associazione. Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo riporta esclusivamente al Consiglio Direttivo nel suo complesso. Al fine di svolgere, in completa indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Organismo stesso.

Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'Organismo di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice associativo.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'Organismo dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, nonché rappresentare un referente costante per gli Esponenti e i Collaboratori interni dell'Associazione.

È necessario altresì che l'Organismo di Vigilanza disponga di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

L'Associazione ha ritenuto di identificare l'Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale *ad hoc*.

Dell'avvenuta nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è data formale comunicazione a tutti i livelli dell'Associazione.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal medesimo Organismo.

2.3.1. Composizione, durata, compensi e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si identifica in un organismo collegiale *ad hoc*, composto da tre membri effettivi, individuati come segue:

- un componente del Consiglio Direttivo;
- un componente del Collegio dei Sindaci;
- un componente esterno in possesso di adeguate conoscenze specialistiche.

I componenti interni effettivi devono essere uno elettivo di rappresentanza sindacale, l'altro di nomina aziendale.

Inoltre, al fine di assicurare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza anche nei casi di decadenza, sospensione o temporaneo impedimento di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo nomina un

componente supplente, che subentra al componente effettivo che si venga a trovare in una delle predette situazioni. Laddove il componente supplente non sia individuabile preventivamente al fatto che comporti la decadenza, la sospensione o il temporaneo impedimento dei componenti effettivi, il Consiglio Direttivo provvederà tempestivamente, al verificarsi del fatto, all'individuazione e nomina del membro supplente.

L'Organismo resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'atto della nomina.

In assenza di una specifica determinazione da parte del Consiglio Direttivo, l'Organismo resta in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

La revoca dei componenti – fatti salvi i casi di seguito previsti – può avvenire unicamente nel caso di rilevanti inadempimenti nell'assolvimento dei loro compiti.

L'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o decadenza, la maggioranza dei componenti. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a nominare nuovi membri.

La nomina del Presidente dell'Organismo di Vigilanza compete all'Organismo medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni, stabilendo altresì il compenso spettante al membro supplente dell'Organismo stesso, sotto forma di emolumento fisso in ragione della sua partecipazione alle riunioni.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'Associazione per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo e *in primis* dei soggetti terzi a cui è esternalizzata l'attività relativa alla gestione dei controlli interni e gestione dei rischi. Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

Per quanto concerne in particolare le materie della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'Organismo potrà avvalersi anche di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, Medico competente), nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dall'Associazione e dagli outsourcer e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche dell'Associazione e degli outsourcer.

Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dal Consiglio Direttivo, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo di Vigilanza deve informare senza ritardo il Consiglio Direttivo.

2.3.2. Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

Fermi restando le previsioni statutarie riguardanti i componenti degli Organi dell'Associazione e i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare eventualmente applicabili ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di dotare l'Organismo stesso di competenze adeguate per lo svolgimento delle proprie funzioni, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di seguito specificati.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti con comprovata esperienza (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche ovvero tra magistrati in quiescenza o, comunque, tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore nel quale l'Associazione opera e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi e/o dall'aver ricoperto incarichi negli organi (quali, ad esempio, il ruolo di Sindaco, Amministratore, componente dell'Organismo di Vigilanza) di enti operanti in settori attinenti a quello nel quale l'Associazione opera.

Oltre a quanto su esposto, il soggetto esterno non deve avere vincoli di parentela con gli Esponenti dell'Associazione, né deve essere legato alla stessa o a Società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo da rapporti di lavoro autonomo, ovvero da altri significativi rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi e il membro supplente dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti: reati per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza³; delitti fiscali.
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 o del D.Lgs. n. 385/93.

³ Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

- si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e al componente supplente, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio Direttivo.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

Cause di decadenza

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, **decadono da tale carica**, qualora:

- venga meno uno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti come condizione per l'eleggibilità, ai sensi del precedente paragrafo;
- sia accertata un'assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, svoltesi a seguito di formale e regolare convocazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare tempestivamente al Presidente dell'OdV. e al Presidente del Consiglio Direttivo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, convoca senza indugio il Consiglio Direttivo affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza e alla sua sostituzione.

In caso di decadenza del membro supplente provvederà alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

Cause di sospensione o revoca

Costituiscono **cause di sospensione o revoca** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- il caso in cui si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- la circostanza in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. e la sentenza di condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D.Lgs.

n. 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza⁴; delitti fiscali;

- l'ipotesi di applicazione in via non definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 o del D.Lgs. n. 385/93.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio Direttivo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, convoca senza indugio il Consiglio Direttivo affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra *ad interim* il membro supplente.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio Direttivo iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Il Consiglio Direttivo può revocare, con delibera motivata, in ogni tempo uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- qualora accerti che essi si siano resi responsabili di un grave inadempimento nell'assolvimento dei compiti oggetto dell'incarico, previo parere conforme del Collegio dei Sindaci, ovvero
- con delibera motivata e su proposta del Collegio dei Sindaci, adottata all'unanimità dei componenti di quest'ultimo, per qualunque altra oggettiva ragione di opportunità per il miglior funzionamento del Modello.

Qualora la sospensione o la revoca riguardino il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

Temporaneo impedimento di un componente effettivo

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza e autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva,

⁴ Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di temporaneo impedimento:

- la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione ad un reato presupposto;
- il caso in cui il componente apprenda dall'Autorità amministrativa di essere sottoposto alla procedura di irrogazione di una sanzione amministrativa che determina la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 o del D.Lgs. n. 385/93;
- malattia o infortunio che si protraggano per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente e in via temporanea il membro supplente, il quale cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento e alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

Qualora il temporaneo impedimento riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

2.3.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate da parte dei Destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nella Carta dei valori e dei comportamenti e (solo se vi si applica) nel Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte al Consiglio Direttivo, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto

organizzativo e procedurale dell'Associazione, nonché delle novità legislative intervenute in materia;

- sull'esistenza ed effettività del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sull'attuazione del piano di formazione del personale;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere *“atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”*;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle funzioni dell'Associazione, di Intesa Sanpaolo e/o delle altre Società del Gruppo, nonché di eventuali soggetti terzi di cui l'Associazione si avvale in forza di appositi contratti di outsourcing per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dall'Associazione nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, predispone un piano annuale delle verifiche. Tale piano, sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi Associativi.

L'Organismo svolge verifiche su base periodica e anche con interventi a sorpresa, con il supporto delle funzioni competenti, al fine di valutare - in particolare per le aree sensibili - l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle strutture interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l'effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un'attività di follow-up.

L'Organismo di Vigilanza rappresenta, annualmente, al soggetto terzo a cui è esternalizzata l'attività relativa alla gestione dei controlli interni e gestione dei rischi le aree/attività associative sensibili per una valutazione d'insieme sulla pianificazione delle attività di revisione interna.

L'Organismo di Vigilanza, laddove ritenuto necessario e opportuno, può, inoltre, richiedere informazioni alla Società di Revisione in ordine alla sussistenza di potenziali fattispecie di cui alla parte Speciale III del presente Modello.

2.3.4. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi dell'Associazione

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio Direttivo circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Su base almeno annuale, l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le risultanze dell'attività svolta, in particolare le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nella medesima informativa, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV deve stabilire le modalità e la periodicità mediante le quali i diversi soggetti incaricati devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

2.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

2.4.1. Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'OdV deve essere informato, tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole interne nelle materie coperte dal Decreto. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, tutti i Destinatari dello stesso sono altresì tenuti a un obbligo di informativa verso l'OdV, secondo le modalità sottoesposte.

In particolare, devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il fondato sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano l'Associazione, i Collaboratori interni o gli Organi

dell'Associazione o comunque la responsabilità dell'Associazione stessa;

- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei Destinatari del modello per i reati previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte.

I Collaboratori coinvolti nei processi sensibili devono, inoltre, segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

È altresì previsto un flusso ordinario da parte del soggetto terzo a cui è esternalizzata l'attività relativa alla gestione dei controlli interni e gestione dei rischi verso l'Organismo di Vigilanza, consistente in relazioni annuali con le quali l'Organismo stesso è informato in merito a verifiche svolte, principali risultanze, azioni riparatrici poste in essere. Con la medesima frequenza, prima della stesura del piano annuale di audit, il soggetto di cui sopra interloquisce con l'Organismo di Vigilanza al fine di raccogliere eventuali elementi sensibili da attenzionare nell'esercizio successivo. Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede al soggetto terzo a cui è esternalizzata l'attività relativa alla gestione dei controlli interni e gestione dei rischi copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

È altresì inviata all'Organismo di Vigilanza l'informativa prodotta dal Collegio dei Sindaci e dalla Società di Revisione a evidenza delle condotte attività di controllo e revisione di rispettiva competenza.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare, tempo per tempo, i flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti esterni possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

2.4.2. Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 2.2.4:

- anche direttamente all'Organismo di Vigilanza, agli indirizzi "Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo - Organismo di Vigilanza, Piazza degli Affari 3 – 20123 Milano" oppure "ali.organismodivigilanzadlgs231@alintesasampaolo.com";
- attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti dall'Associazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023⁵ e delle disposizioni che regolamentano specifici settori (normativa antiriciclaggio, ecc.) e disciplinati dal "Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" a cui si fa rinvio⁶ per quanto riguarda gli aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni⁷).

Le segnalazioni così pervenute, trattate con le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023, dopo un primo esame, vengono inviate ai soggetti competenti - individuati in base alla fattispecie evidenziata - ai fini dell'avvio dei necessari accertamenti e della successiva rendicontazione all'Organismo di Vigilanza⁸.

2.4.3. Misure di protezione e divieto di ritorsione

L'Associazione garantisce i segnalanti⁹, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con l'Associazione e 'facilitatori').

Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Paragrafo 2.5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;

⁵ Il D.Lgs 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha disciplinato in modo organico la materia dei sistemi di segnalazione e in particolare ha modificato il D.Lgs. 231/2001 sostituendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, che disciplinavano tali sistemi, con un nuovo comma 2-bis che dispone che i modelli di organizzazione e gestione prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di fatto rinviando a quest'ultimo per la relativa disciplina.

⁶ I riferimenti dei canali interni sono pubblicizzati sia nella intranet aziendale, sia sul sito istituzionale nelle sezioni dedicate.

⁷ In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori in regime di distacco, eventualmente dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso l'Associazione o il Gruppo ISP, i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso l'Associazione o il Gruppo ISP, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso l'Associazione o il Gruppo ISP, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), i Soci e i Delegati (persone fisiche) come indicati dallo Statuto, le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

⁸ Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, delle competenti strutture dell'Associazione (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti. Per le modalità di gestione e rendicontazione delle segnalazioni pervenute attraverso gli specifici canali predisposti dall'Associazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023, si rinvia a quanto previsto dal citato "Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)".

⁹ In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di dieci anni, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003, ora GDPR 2016/679. L'accesso al database è pertanto consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dell'OdV vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle segnalazioni ricevute, sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice dell'Associazione.

L'OdV, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio Direttivo.

2.5. Il Sistema sanzionatorio

2.5.1. Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata, oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti dei soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione e dei Collaboratori esterni non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello costituiscono illecito contrattuale.

Alla data di redazione del presente Modello, l'Associazione risulta priva di personale alle proprie dirette dipendenze, ma si avvale esclusivamente di dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano in regime di distacco in nome e per conto dell'Associazione. Pertanto, a detti soggetti si applica il sistema sanzionatorio disciplinato all'interno dei contratti di lavoro relativi alle Società di relativa appartenenza.

Il presente sistema sanzionatorio prevede, in carico alla competente struttura di Intesa Sanpaolo S.p.A., la consulenza e assistenza nella gestione delle controversie in materia di diritto del lavoro, previdenziale e sindacale nonché ogni facoltà decisionale.

Su tale presupposto, a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello, sarà applicato nei confronti:

- dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano in regime di distacco in nome e per conto dell'Associazione o in favore della stessa (c.d. Collaboratori interni), il sistema sanzionatorio stabilito dal relativo Codice disciplinare e dalle leggi che regolano la materia e comunque il sistema sanzionatorio vigente nella Società di appartenenza;
- di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che

regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano in nome e per conto dell'Associazione, sono affidati alla struttura competente.

L'Associazione può in ogni caso chiedere al Gruppo Intesa Sanpaolo, per il tramite dell'OdV, di valutare la possibilità di rimuovere dall'incarico il dipendente che ha violato i principi contenuti nel Modello.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla struttura che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Associazione in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'Autorità Giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Collaboratori interni, nonché degli interventi nei confronti dei Collaboratori esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

2.5.2. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori interni

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui l'Associazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei Collaboratori interni, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei principi e delle prescrizioni sanciti dal Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con la struttura risorse umane competente.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi Collaboratori interni dell'Associazione, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali

normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento del lavoratore attualmente in vigore e dalle eventuali modifiche e rinnovi del contratto, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

2.5.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni all'Associazione (fornitori, consulenti, partner, ecc.) che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti all'Associazione, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

2.5.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio Direttivo

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza fornirà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, mediante relazione scritta. Nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo potrà essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge. Il Consiglio Direttivo, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, i provvedimenti opportuni in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente, che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati. Nell'ipotesi che uno dei Consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente, l'Organismo di Vigilanza informerà direttamente l'intero Consiglio Direttivo.

2.6. La diffusione del Modello e la formazione

2.6.1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata dall'Associazione a tutti i Destinatari; in particolare, la comunicazione è disposta attraverso:

- l'invio di una lettera a firma del Presidente dell'Associazione a tutti i Collaboratori interni sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste dalla Associazione stessa;

- l'invio del Modello, tramite posta elettronica, a cura del Presidente dell'Associazione, a tutti i Collaboratori interni;
- l'inserimento del Modello sul sito internet dell'Associazione.

Ai nuovi Collaboratori interni è inviata via e-mail una copia del Modello.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, tramite la ricevuta di lettura elettronica, sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle attività sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

2.6.2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'Associazione si impegna a garantire a tutti i Collaboratori interni la conoscenza delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Collaboratori interni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali l'Associazione ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti dei Collaboratori interni le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso gli attuali Collaboratori dell'Associazione, nonché verso quelli ancora da inserire.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con il vertice dell'Associazione, valutare l'efficacia del piano formativo proposto dal vertice, con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

In forza di ciò, l'Associazione ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e alla conseguente sensibilizzazione di tutti i Collaboratori interni.

All'OdV verrà comunicato periodicamente l'esito degli interventi formativi (numero di ore, contenuti degli interventi numero di partecipanti) ed il numero di soggetti che non ha ottemperato a tale obbligo rispetto alla totalità dei soggetti interessati.

Con cadenza periodica si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di attuazione del piano di formazione e ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative da parte dei Collaboratori interni.

2.6.3. Informazione ai Collaboratori esterni e ai Soci

I Collaboratori esterni (fornitori, consulenti, partner, ecc.) e i Soci (Soci ordinari, ivi compresi i Soci ordinari con incarichi elettivi ricoperti presso l'Associazione e altri Soci ordinari che a qualunque titolo operino per l'Associazione) sono informati del contenuto del Modello, delle regole di comportamento e dei principi di controllo contenuti nella Parte Speciale del Modello, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché alle predette norme.

Un'apposita clausola contrattuale ex D.Lgs. 231/2001 dovrà essere sottoposta alla firma dei soggetti esterni, tale clausola dà notizia della pubblicazione del Modello sul sito internet dell'Associazione.

3. PARTE SPECIALE

3.1. Premessa - Reati presupposto, attività sensibili e principi di controllo e di comportamento

Le caratteristiche dell'Associazione, sia per l'organizzazione sia per lo scopo sociale, limitano l'applicabilità dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Conseguentemente, sulla base delle analisi condotte, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

a) *Reati contro la Pubblica Amministrazione e reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Artt. 24, 25 e 25-bis del D.Lgs. 231/2001 e Legge 146/2006 (Parte Speciale I)*

- gestione dei rapporti, relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy e l'Autorità Nazionale Anticorruzione);
- iscrizione di Soci all'Associazione (e conseguente addebito della quota associativa e attribuzione di diritti a facilitazioni/ convenzioni/ contributi/ ecc.);
- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci;
- organizzazione di eventi a favore dei Soci;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- gestione di contenziosi e degli accordi transattivi.

b) *Reati Societari - Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale II)*

- gestione dei rapporti, relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy e l'Autorità Nazionale Anticorruzione);
- iscrizione di Soci all'Associazione (e conseguente addebito della quota associativa e attribuzione di diritti a facilitazioni/ convenzioni/ contributi/ ecc.);

- gestione dei contributi a favore dei Soci;
 - organizzazione di eventi a favore dei Soci;
 - stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione;
 - gestione di contenziosi e degli accordi transattivi;
 - gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione.
- c) *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio, reati contro la personalità individuale, reati di criminalità organizzata, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali - Artt. 25-octies, 25-quater, 25-bis, 25-bis.1, 25-quinquies, 24-ter, 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e Legge 146/2006 (Parte Speciale III)*
- gestione dei contributi a favore dei Soci;
 - stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione.
- d) *Delitti informatici, di indebito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Artt. 24-bis, 25.octies.1 e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale IV)*
- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
 - gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione;
 - organizzazione di eventi a favore dei Soci;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.
- e) *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali - Artt. 25-septies e 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale V)*
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
 - gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

f) *Reati tributari art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale VI)*

- gestione dei rapporti, relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy e l'Autorità Nazionale Anticorruzione);
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci;
- gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione.

Quanto definito nelle Parti Speciali è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Associazione, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività.

Nello specifico, le Parti Speciali hanno lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'Associazione adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nelle Parti Speciali e, laddove necessario, le integrerà/implementerà con apposita normativa interna che tenga conto delle singole specificità.

In particolare, all'interno dell'Associazione (per quanto possibile):

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

In generale, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare la normativa esterna, le regole stabilite nel presente Modello, la normativa interna dell'Associazione (tempo per tempo vigente) e i contratti di outsourcing.

3.2. Parte Speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.2.1. Funzione della Parte Speciale I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso soggetti pubblici¹⁰, ivi inclusi i pubblici ufficiali¹¹, gli incaricati di pubblico servizio¹² e le Autorità pubbliche di Vigilanza¹³ (d'ora in poi anche "Pubblica Amministrazione"), nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Quanto definito dalla presente Parte Speciale è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Associazione, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

3.2.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevate nell'Associazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es.: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy e l'Autorità Nazionale Anticorruzione);

¹⁰ I membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio e, infine, quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

¹¹ Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Rientrano, tra gli altri, nella categoria: gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.

¹² Colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l'attività svolta da chiunque operi in regime di concessione.

¹³ Enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari, ecc..

- iscrizione di Soci all'Associazione (e conseguente addebito della quota associativa e attribuzione di diritti a facilitazioni/ convenzioni/ contributi/ ecc.);
- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
- organizzazione di eventi a favore dei Soci;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- gestione di contenziosi e degli accordi transattivi.

Si evidenzia che alcune delle suddette attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.2.3. Fattispecie di reato ed esemplificazione di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10, comma 9, della Legge 146/2006.

A seguire sono riportate le fattispecie di reato rilevanti per l'Associazione, tenuto conto della propria operatività, di cui ai suddetti articoli del Decreto ed esempi di condotte criminose.

- 1. *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)*:** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, oppure all'UE.

Esempio

La fattispecie sarebbe configurabile qualora l'Associazione, nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne autorizzazioni o altro vantaggio, pur in assenza dei necessari requisiti. A titolo esemplificativo, inducendo in errore con artifici o raggiri Enti Pubblici al fine di ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo di spazi pubblici in caso di organizzazione di eventi.

- 2. *Frode informatica (art. 640-ter c.p.)*:** La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/01, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato, di altro ente pubblico

o dell'UE ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Esempio

L'Associazione, anche attraverso soggetti terzi, potrebbe violare il sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza di Enti Pubblici (ad esempio l'archivio dell'Agenzia delle Entrate) al fine di alterare e/o modificare i dati in esso contenuti.

3. Corruzione

3.1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (per esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole¹⁴.

3.2. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

3.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente.

3.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.): in questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

3.5. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): la norma prevista da tale articolo allarga le pene stabilite dalle

¹⁴ L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Esempio

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che prevedono rapporti diretti con i pubblici ufficiali (ad esempio, in occasione di visite ispettive/sopralluoghi da parte di funzionari pubblici: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ASL, ecc.; nonché in caso di gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con i Collaboratori esterni, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il processo relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze, quello relativo alla stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci, nonché il processo relativo alla gestione dei contributi a favore dei soci potrebbero costituire alcune delle modalità strumentali attraverso cui commettere tali fattispecie di reato. Infatti, una gestione non trasparente di tali processi potrebbe consentire la commissione delle stesse, attraverso, ad esempio, la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrappagamento), oppure mediante l'incasso di fee da partner convenzionati (es. Tour Operator) per importi superiori rispetto a quanto effettivamente spettante (es. per prestazioni non erogate, in tutto o in parte), nonché riconoscendo ai soci stessi contributi a fronte di servizi non effettivamente ricevuti, in tutto o in parte.

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi in sede di richiesta di autorizzazione per l'utilizzo di spazi pubblici per l'organizzazione di eventi destinati ai Soci.

4. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater¹⁵ c.p.): tale reato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi

¹⁵ Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, ecc. È punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito. Tale condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un terzo;
- condotta induttiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che possono comportare l'assunzione in capo all'ente della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

5. **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.):** commette il reato chi, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio - o con i soggetti che esercitano corrispondenti funzioni nell'ambito dell'Unione Europea, di Paesi terzi, di Organizzazioni o di Corti internazionali - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per quest'ultima si intende la mediazione per indurre i suindicati soggetti a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. È punito allo stesso modo dell'intermediario anche il soggetto che con lui si accorda per l'effettuazione delle illecite influenze.

Sono previste aggravanti di pena per i casi in cui il "venditore" di relazioni influenti, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o una delle qualifiche di cui all'art. 322 bis, o per i casi in cui si prefigurino un'influenza sull'esercizio di attività giudiziarie, oppure il fine di remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Per integrare il reato non occorre che l'influenza illecita sia effettivamente esercitata; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346-bis, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati. Si tratta quindi di un reato che intende prevenire e punire anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi.

La norma punisce anche la mediazione per l'esercizio della funzione pubblica - cioè per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio - che potrebbe preludere ad accordi corruttivi puniti dall'art. 318 c.p. Si può però ritenere che siano legittime le attività di rappresentazione dei propri interessi (cosiddette attività di lobbying) o delle proprie ragioni difensive alle competenti autorità mediante associazioni di categoria o professionisti abilitati, purché siano svolte in modo trasparente e corretto e non per ottenere indebiti favori.

Esempio

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che prevedono rapporti diretti con i pubblici ufficiali (ad esempio, in occasione di visite ispettive/sopralluoghi da parte di funzionari pubblici: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ASL, ecc.; nonché in caso di gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con i Collaboratori esterni, il rischio di corruzione potrebbe

manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il processo relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze, quello relativo alla stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci, nonché il processo relativo alla gestione dei contributi a favore dei soci potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere tali fattispecie di reato. Infatti, una gestione non trasparente di tali processi potrebbe consentire la commissione delle stesse, attraverso, ad esempio, la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrappagamento), oppure mediante l'incasso di fee da partner convenzionati (es. Tour Operator) per importi superiori rispetto a quanto effettivamente spettante (es. per prestazioni non erogate, in tutto o in parte), nonché riconoscendo ai soci stessi contributi a fronte di servizi non effettivamente ricevuti, in tutto o in parte.

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi in sede di richiesta di autorizzazione per l'utilizzo di spazi pubblici per l'organizzazione di eventi destinati ai Soci.

6. *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*: la norma prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 314 bis 316, da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma. si applichino anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
 - 2) ai funzionari ed agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
 - 4) ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2° comma, 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempio

Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai reati ai punti 3, 4 e 5.

- 7. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 e art. 10, comma 9, della Legge 146/2006):*** il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si evidenzia che tale reato è contemplato nel catalogo dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 anche come reato transnazionale (art. 10, comma 9, L. 146/2006).

Esempio

Le fattispecie di rischio richiamate sono potenzialmente rilevanti in relazione all'eventualità che l'Associazione, al fine di favorire i propri interessi, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

3.2.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10, comma 9, della Legge 146/2006;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;
- effettuare o promettere direttamente o indirettamente elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni direttamente o indirettamente al di fuori di quanto previsto dalla prassi dell'Associazione o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari (oppure a soggetto ad esso collegato), ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private;
- dare in omaggio somme di denaro, o strumenti assimilabili (quali carte regalo e buoni acquisto).

È fatto, inoltre, divieto di adottare comportamenti contrari alle leggi e alla presente Parte Speciale in sede di:

- incontri formali e informali, anche a mezzo di Collaboratori esterni, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi dell'Associazione;
- decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso.

È fatto altresì divieto di:

- favorire indebitamente gli interessi dell'Associazione inducendo, con violenza o minaccia o,

alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria, nazionale o transazionale, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nella presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente incaricati in base al sistema di poteri in essere;
- nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Collaboratori interni devono immediatamente segnalare la situazione agli Esponenti dell'Associazione per le azioni del caso;
- i Collaboratori interni non possono dare seguito e devono immediatamente segnalare per le azioni del caso agli Esponenti dell'Associazione qualunque tentativo di estorsione, induzione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- deve essere garantito che agli incontri istituzionali/formali con i funzionari della Pubblica Amministrazione o di Autorità di Vigilanza partecipino, ove possibile, almeno due esponenti autorizzati/delegati;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti e al termine di ciascuna visita ispettiva deve essere redatta un'apposita relazione (a cui allegare anche il verbale ispettivo predisposto dagli ispettori) da archiviare per successivi controlli e trasmettere tempestivamente al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e al Direttore, nonché ai Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali dell'Associazione, ove competenti, nonché, nel caso emerga un potenziale profilo di rischio ai sensi del D. Lgs 231/2001, all'OdV dell'Associazione e al soggetto terzo a cui è esternalizzata l'attività relativa alla gestione dei controlli interni e gestione dei rischi;
- nell'ambito delle eventuali interazioni con l'Autorità Giudiziaria deve essere assicurata la validità delle

dichiarazioni rese in ordine a fatti e/o circostanze relative alla vita dell'Associazione;

- deve essere garantita una completa e corretta verifica della documentazione da inviare all'Autorità giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) e chiedendone l'approvazione da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- la scelta dei fornitori, oltre ai casi di trattativa diretta, deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri oggettivi, documentabili, di efficienza e di mercato, nonché in base alla capacità di fornire un'efficace assistenza continuativa. Questo al fine di prevenire il rischio che la scelta del Fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- l'autorizzazione alla stipula di contratti di qualsiasi natura spetta al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione; il Direttore, i Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali dell'Associazione, previa specifica delega ricevuta dal Presidente del Consiglio Direttivo, possono stipulare altri contratti nell'ambito di un budget annuale approvato dal Consiglio Direttivo ed entro i limiti definiti nell'ambito del sistema dei poteri e delle deleghe dell'Associazione;
- i soggetti competenti dell'Associazione devono tenere regolarmente in evidenza l'elenco dei Collaboratori esterni, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo, verificandolo periodicamente al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- la selezione dei potenziali partner commerciali dell'Associazione avviene in coerenza con il sistema dei poteri e delle deleghe formalizzato nello Statuto, nella normativa interna e in deleghe/procure speciali eventualmente assegnate al Direttore e ai Responsabili e Vice Responsabili dei Consigli Territoriali: nell'ambito della gestione delle convenzioni nazionali è l'unità Progetti e Iniziative a promuovere le convenzioni da proporre al Consiglio Direttivo, il quale ratifica la loro stipula che sarà poi portata alla firma del soggetto autorizzato ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe. Nell'ambito della gestione delle convenzioni territoriali, il processo avviene a livello locale e il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Consiglio Territoriale di riferimento, in base a quanto previsto dal sistema dei poteri e delle deleghe;
- in quanto rappresentanti dell'Associazione, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione o soggetto ad esso collegato, ovvero esponenti apicali o persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Associazione promettendo o elargendo denaro, doni né altri incentivi illegali, ivi compresa la dazione/promessa di utilità attuata attraverso la gestione delle attività relative all'iscrizione associativa e la gestione dei contributi a favore dei Soci. Per garantire la conformità a queste regole la documentazione prodotta nell'ambito della gestione di eventuali omaggi deve essere debitamente conservata al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti anche ai fini delle verifiche da

parte delle competenti funzioni.

Quanto sopra non si applica con riferimento a omaggi marchiat, atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore, omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, ecc.), provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro;

- le fasi del processo di iscrizione dei Soci (ordinari ed esterni) sono adeguatamente formalizzate nella normativa interna, nella quale sono previsti controlli (automatici e manuali), livelli autorizzativi, modalità di tracciabilità e attori coinvolti;
- i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei contributi a favore dei Soci, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, devono rispettare i livelli autorizzativi definiti e attenersi alle specifiche attività di controllo previste circa il possesso dei requisiti necessari per la fruizione dei contributi e sulla coerenza di questi ultimi, come formalizzati nella normativa interna;
- le spese di rappresentanza devono sempre essere debitamente giustificate ovvero avere come finalità la promozione ed il miglioramento dell'immagine dell'Associazione;
- le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale), devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie;
- garantire che tutta la documentazione rilevante prodotta/raccolta nell'ambito delle attività sensibili sia conservata, ad opera del/i Responsabile/i della/e Funzione/i coinvolta/e, in un adeguato archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Con specifico riferimento alla gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- deve essere garantita la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- deve essere garantita un'attività di controllo tale da assicurare la veridicità, la tracciabilità, la completezza, la congruità e la tempestività dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza effettuata per ottenere il rilascio di concessioni, permessi, certificazioni, licenze ed autorizzazioni o a supporto delle informazioni fornite in esecuzione degli adempimenti;
- tutta la documentazione, nonché ogni richiesta, documento o comunicazione formale che abbia come destinataria la Pubblica Amministrazione deve essere verificata e sottoscritta da parte dei soggetti appositamente incaricati;

- ciascun soggetto è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, l'Associazione fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa, prevedendo che i soggetti responsabili di tali adempimenti siano tenuti al rispetto dei presidi, previsti dalle procedure interne in tema di utilizzo dei sistemi informatici;
- deve essere garantito che i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione siano tracciati tramite la compilazione di appositi verbali di evidenza delle operazioni sensibili svolte da archiviare per successivi controlli e da indirizzare, a richiesta, al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e al Direttore, nonché ai Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali dell'Associazione, ove competenti.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale IV – I delitti informatici, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei delitti informatici, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

3.3. Parte Speciale II – I reati societari

3.3.1. Funzione della Parte Speciale II

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.3.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nell'Associazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti, relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (ad esempio, Autorità Garante per la Privacy e l'Autorità Nazionale Anticorruzione)
- iscrizione di Soci all'Associazione (e conseguente addebito della quota associativa e attribuzione di diritti a facilitazioni/ convenzioni/ contributi/ ecc.);
- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
- organizzazione di eventi a favore dei soci
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione;
- gestione di contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.3.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

Si evidenzia che i reati societari, di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, sono reati c.d. propri, ossia perpetrabili esclusivamente dai soggetti espressamente indicati dalla norma, riconducibili a quanti rivestano posizione di gestione, controllo e direzione di società commerciali. Siffatta limitazione porta quindi ad escludere che soggetti attivi dei reati indicati dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 possano risultare anche coloro che svolgano le medesime attività all'interno di un'Associazione senza scopo di lucro.

Ciò premesso, ALI ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di successiva mappatura delle attività che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-ter, identificando puntuali principi procedurali e di comportamento atti a mitigare la commissione di dette fattispecie di reato.

A seguire sono riportate le fattispecie di reato rilevanti per l'Associazione, tenuto conto della propria operatività, di cui al suddetto articolo del Decreto ed esempi di condotte criminose.

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti falsi o omessi devono essere rilevanti e l'esposizione ovvero l'omissione degli stessi deve avvenire in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- qualora i fatti falsi o omessi di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto¹⁶.

Esempio

Tale fattispecie si configura allorquando siano predisposte false comunicazioni che possano trarre in inganno il pubblico. Il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i Destinatari in merito alla situazione dell'Associazione.

2. Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

¹⁶ Si veda l'art. 2621-bis del codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621-ter del codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131-bis del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli Amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri Organi dell'Associazione, procurando un danno ai Soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, l'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli Amministratori nei confronti della Società di Revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione"¹⁷, sembra potersi affermare che il reato in questione (impedito controllo nei confronti della Società di Revisione) non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Esempio

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte del Collegio dei Sindaci occultando documenti o attraverso altri artifici.

3. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle Autorità pubbliche di Vigilanza (ad esempio, Autorità Garante per la Privacy e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione), si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Associazione, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla stessa per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

¹⁷ Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, hanno ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto le relative fattispecie non sono più richiamate nell'elenco dei reati previsto dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e quindi non possono costituire fondamento di tale responsabilità. Secondo la Corte, infatti, il criterio di imputazione che permette l'addebito della condotta della persona fisica all'ente, nel cui interesse/vantaggio questa ha agito, in forza del principio di legalità presuppone la commissione di un illecito nell'ambito di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, non potendosi far ricorso a ipotesi di integrazione normativa dalla fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. "mobile".

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Esempio

Nell'ambito di rapporti eventualmente intrattenuti dall'Associazione con Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualsiasi forma, anche omettendo comunicazioni dovute, le funzioni di vigilanza.

4. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Esempio

Laddove i membri del Consiglio Direttivo, per procurare un vantaggio all'Associazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, distraggano fondi o altre risorse dal patrimonio associativo al fine di finanziare le iniziative nei confronti degli associati anche a titolo di contribuzione diretta delle stesse iniziative.

5. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Esempio

Laddove i membri del Consiglio Direttivo, in concorso con i liquidatori e per procurare un vantaggio all'Associazione, cagionino un danno ai creditori ripartendo i beni dell'Associazione tra i soci prima del pagamento dei creditori stessi o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rileva la possibilità di ripartire e/o distrarre i fondi o altre risorse dal patrimonio associativo al fine di finanziare le iniziative nei confronti degli associati anche a titolo di contribuzione diretta delle stesse iniziative.

Le fattispecie di cui ai numeri 4 e 5 (per lo più tipiche dei soli amministratori e liquidatori) presentano un basso rischio di commissione in ALI, stante la propria natura di associazione.

6. Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1, c.c.).

Integra il reato di corruzione tra privati la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell'ambito di una società o di un altro ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che - anche per interposta persona, per sé o per altri - sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto

contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono invece del reato di istigazione alla corruzione tra privati chi fa una offerta o promessa che non venga accettata, o gli esponenti di società o enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata¹⁸.

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti, (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesse nell'interesse della società/ente al quale il corruttore appartiene¹⁹.

In relazione ai sopracitati reati è previsto il regime della procedibilità d'ufficio.²⁰

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare corrompendo, mediante dazione di denaro o altra utilità, un esponente apicale di una società privata (ad esempio, un partner commerciale), al fine di ottenere un vantaggio per l'Associazione e un danno per la suddetta società.

Il processo relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze, quello relativo alla stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci, nonché il processo relativo alla gestione dei contributi a favore dei soci potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere tali fattispecie di reato. Infatti, una gestione non trasparente di tali processi potrebbe consentire la commissione delle stesse, attraverso, ad esempio, la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrapprezzo), oppure mediante l'incasso di fee da partner convenzionati (es. Tour Operator) per importi superiori rispetto a quanto effettivamente spettante (es. per prestazioni non erogate, in tutto o in parte), nonché riconoscendo ai soci stessi contributi a fronte di servizi non effettivamente ricevuti, in tutto o in parte.

7. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

¹⁸ Il reato di istigazione sussiste solo se l'offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una società o in un ente. Non integrano l'istigazione le medesime condotte commesse da/dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive.

¹⁹ La riforma del reato di corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati sono state disposte dal D. Lgs. n. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L'inserimento anche degli enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

²⁰ Disposizione introdotta con la L. 9 gennaio 2019 n.3.

È punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Esempio

Laddove, per procurare un vantaggio all'Associazione, sia determinata la maggioranza nell'Assemblea dei Delegati con atti simulati o fraudolenti.

3.3.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione dell'Associazione, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione stessa;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dal Collegio dei Sindaci e dalle Autorità pubbliche di Vigilanza (ad esempio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione);
- dare o promettere denaro o altre utilità a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Associazione.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali:

- devono essere tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli Organi dell'Associazione o delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- deve essere garantita la corretta attuazione degli adempimenti necessari al corretto funzionamento degli Organi dell'Associazione (ad esempio, tramite l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, ovvero la tenuta dei Libri Sociali);
- deve essere prestata completa e immediata collaborazione alla Società di Revisione, al Collegio dei Sindaci e alle Autorità pubbliche di Vigilanza, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- devono essere rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- deve essere tenuto un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- deve essere garantito che agli incontri con sindaci e revisori partecipino, ove possibile, almeno due referenti espressamente autorizzati;
- deve essere individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio dei Sindaci e alla società di revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- deve essere garantito che la trasmissione di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dal Collegio dei Sindaci e dalla società di revisione, siano documentate e conservate, anche al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- devono essere assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- devono essere rispettati i livelli autorizzativi definiti nella normativa interna ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, in particolare il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo e predispone il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- devono essere effettuati, da parte dei soggetti di volta in volta competenti, controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- deve essere controllato il processo di fornitura di beni e servizi da parte di terzi, con particolare

riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;

- deve essere garantito che ogni transazione presupponga la conoscenza del beneficiario della stessa e che sia adeguatamente registrata, controllata e monitorata se di durata;
- deve essere accertata l'identità delle controparti contrattuali, siano esse persone fisiche o giuridiche, verificandone altresì l'eticità, la solidità patrimoniale, e l'operatività;
- le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari devono essere opportunamente formalizzate tenendo conto degli usi e delle prassi di mercato;
- devono essere acquistati beni, servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato al valore di mercato;
- i Collaboratori interni non possono dare seguito e devono immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di estorsione, concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Rappresentante delle Autorità pubbliche di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- deve essere garantito che agli incontri istituzionali/formali con i funzionari della Pubblica Amministrazione o di Autorità di Vigilanza partecipino, ove possibile, almeno due esponenti autorizzati/delegati;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti e al termine di ciascuna visita ispettiva deve essere redatta un'apposita relazione (a cui allegare anche il verbale ispettivo predisposto dagli ispettori) da archiviare per successivi controlli e trasmettere tempestivamente al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e al Direttore, nonché ai Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali dell'Associazione, ove competenti, nonché, nel caso emerga un potenziale profilo di rischio ai sensi del D. Lgs 231/2001, all'OdV dell'Associazione e al soggetto terzo a cui è esternalizzata l'attività relativa alla gestione dei controlli interni e gestione dei rischi;
- il divieto di promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, a membri del Collegio dei Sindaci ovvero a esponenti apicali (o a persone a questi subordinate) appartenenti alla Società di Revisione o, infine, a soggetti ad essi collegati;
- attenersi alle disposizioni interne per la gestione della liquidità dell'Associazione;
- garantire che i pagamenti effettuati in contanti non superino le soglie previste;
- garantire che tutta la documentazione rilevante prodotta/raccolta nell'ambito delle attività sensibili sia conservata, ad opera del/i Responsabile/i della/e Funzione/i coinvolta/e, in un adeguato archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

- deve essere garantito che i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione siano tracciati tramite la compilazione di appositi verbali di evidenza delle operazioni sensibili svolte da archiviare per successivi controlli e da indirizzare, a richiesta, al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e al Direttore, nonché ai Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali dell'Associazione, ove competenti.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

3.4. Parte Speciale III – I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio, i reati contro la personalità individuale, i reati di criminalità organizzata, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati transnazionali

3.4.1. Funzione della Parte Speciale III

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-*octies* (Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25-*quater* (Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*bis* (Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25-*bis.1* (Delitti contro l'industria e il commercio), 25-*quinqies* (Reati contro la personalità individuale), 25-*duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e 24-*ter* (Reati di criminalità organizzata) del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006 (Reati transnazionali), nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.4.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nell'Associazione, sono le seguenti:

- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione.

Inoltre, con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, rilevano quali Attività Sensibili gli ambiti associativi nei quali potrebbero potenzialmente essere generati illecitamente denaro, beni o altre utilità (successivamente impiegabili, sostituibili, trasferibili in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative). A titolo esemplificativo, possono essere individuate le seguenti Attività Sensibili: gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali, acquisto di beni, gestione dei contributi a favore dei Soci, stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali, gestione della contabilità e delle attività riguardanti la redazione del bilancio dell'Associazione.

I principi generali di comportamento e i principi procedurali specifici definiti nelle Parti Speciali del Modello

relative alle richiamate Attività Sensibili – alle quali si rimanda – sono pertanto considerati validi presidi anche ai fini della prevenzione del reato di autoriciclaggio.

Si evidenzia che alcune delle suddette attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.4.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 25-*octies*, 25-*quater*, 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*quinqies*, 25-*duodecies* e 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

A seguire sono riportate le fattispecie di reato rilevanti per l'Associazione, tenuto conto della propria operatività, di cui ai suddetti articoli del Decreto ed esempi di condotte criminose.

Art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25-*octies* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Reati, di seguito riportati, di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: i) i delitti colposi e ii) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-*octies*, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Lgs. 81/2008).

1. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre

profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni provenienti da reato

È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza da reato del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe astrattamente configurare acquistando, anche attraverso il concorso con soggetti terzi esecutori materiali, software contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza da reato di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nell'Associazione per lo più attraverso il concorso con l'esecutore materiale (es.: partner commerciali), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto dell'Associazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della

formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nell'Associazione per lo più attraverso il concorso con l'esecutore materiale (es.: partner commerciale), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto dell'Associazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)²¹

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi reato dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza da reato.

Esempio

I presupposti per la configurazione di tale fattispecie di reato potrebbero manifestarsi negli ambiti di operatività dell'Associazione nei quali potrebbero potenzialmente essere generati illecitamente denaro, beni o altre utilità (a titolo esemplificativo, gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali, acquisto di beni, gestione dei contributi a favore dei Soci, stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali, gestione della contabilità e delle attività riguardanti la redazione del bilancio dell'Associazione).

Art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001: reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico: previsto dall'art. 270-bis c.p.

Altre fattispecie astrattamente configurabili sono quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione, quali ad esempio:

2. Assistenza agli associati: prevista dall'articolo 270-ter c.p.

3. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata: prevista dall'art. 307 c.p.

4. Assistenza agli associati-associazione mafiosa: prevista dall'articolo 418 c.p.

5. Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-quater, comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune in quanto con essa si intende promuovere la cooperazione internazionale

²¹ Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.).

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.).

Stante l'operatività svolta dall'Associazione, assume rilevanza prevalentemente la seguente fattispecie di reato prevista dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

1. **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico:** previsto dall'art. 270-bis c.p., e costituita dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia, sotto qualsiasi forma, associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La punibilità è estesa anche al caso di partecipazione a tali associazioni; ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dall'Associazione, potrebbe verificarsi, a titolo di concorso, allorquando l'Associazione dovesse ricorrere a partner commerciali ovvero a fornitori di beni o servizi legati al terrorismo.

Art 25-bis e 25.bis.1 del D.Lgs. 231/2001: reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis e 25-bis.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di

industria e di commercio²², mentre l'art. 25-*novies* - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno²³ e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25-*sexiesdecies*²⁴ al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione Europea, indicati per dovere di cronaca e non rilevanti data l'operatività dell'Associazione.

Con la presente Parte Speciale, si intende prevenire il coinvolgimento in alcuni di detti reati (anche se di remota applicazione per l'Associazione), in particolare in alcuni dei reati contro l'industria e il commercio, nei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 c.p., si cui solo il primo rilevante per l'operatività dell'Associazione) e nei reati in materia di violazione del diritto d'autore²⁵, mitigando, ad esempio, il rischio di acquisire e/o utilizzare beni o servizi di provenienza illecita²⁶.

Stante l'operatività svolta dall'Associazione, assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste nel Decreto:

1. *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione²⁷.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto

²² A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

²³ Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

²⁴ Cfr. l'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020

²⁵ Si rimanda alla Parte Speciale IV "I Delitti informatici, i Delitti in materia di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e i Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore" per gli ulteriori principi generali di comportamento e principi procedurali specifici volti a prevenire il rischio di commissione dei reati in questione, con particolare riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.

²⁶ Con particolare riferimento ai rischi connessi all'acquisto di beni e servizi, si rimanda anche alla Parte Speciale I "I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", all'interno della quale sono illustrati ulteriori principi generali di comportamento e principi procedurali specifici.

²⁷ Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc.

il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui²⁸. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p.

2. *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)*

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

Esempio

Le fattispecie di cui ai punti 1 e 2, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dall'Associazione, potrebbero verificarsi, a titolo di concorso, allorquando l'Associazione dovesse ricorrere (consapevolmente o per insufficiente attività di due diligence) a soggetti che riescano a praticare prezzi inferiori a quelli di mercato in forza del proprio coinvolgimento in attività criminose (a titolo esemplificativo, acquisendo beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza ed il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere, nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette).

Art 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001: reati contro la personalità individuale

L'articolo 25-quinquies è stato introdotto attraverso l'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 Febbraio 2006 n. 38 ha inoltre introdotto modificazioni all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

²⁸ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori."

Stante le attività poste in essere dall'Associazione, i reati previsti in tale sezione presentano un basso di rischio di commissione. Si evidenzia che i principi procedurali e di comportamento di seguito rappresentati, in aggiunta a quelli previsti nelle altre Parti Speciali, risultano validi presidi per prevenire la commissione degli stessi.

Assume rilevanza prevalentemente la seguente fattispecie di reato prevista nel Decreto:

1. *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.²⁹)*

Tale fattispecie punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Selezionando fornitori coinvolti in condotte criminose tali da configurare fattispecie di reato previste dal Decreto, al fine di ottenere un vantaggio per l'Associazione.

Esempio

La fattispecie di cui sopra, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dall'Associazione, potrebbe realizzarsi qualora al fine di conseguire un risparmio di costi, l'associazione impieghi soggetti in stato di bisogno a condizioni di sfruttamento presso l'Associazione, nonché a titolo di concorso con i fornitori laddove si rivolga (consapevolmente o per insufficiente attività di due diligence) a soggetti che riescano a praticare prezzi inferiori a quelli di mercato in forza del proprio coinvolgimento in tali attività criminose (a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'organizzazione di eventi, realizzando infrastrutture in violazione di norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e/o sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno).

Art 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001: reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla condotta del Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato:

- in numero maggiore di tre e/o
- minori in età non lavorativa e/o
- sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (violenza, minaccia, intimidazione o approfittandone dello stato di bisogno o di necessità).

²⁹ Il richiamo dell'art. 603-bis è stato aggiunto all'art. 25-quinquies del Decreto dall'art. 6 della L. n. 199/2016, in vigore dal 4.11.2016.

Esempio

Al fine di conseguire un risparmio di costi, attraverso l'impiego di soggetti aventi le suddette caratteristiche presso l'Associazione oppure attraverso il ricorso a Collaboratori esterni che impiegano i soggetti di cui sopra.

Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: reati di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- 1. Associazione per delinquere:** prevista dall'art. 416 c. p. (commi da 1 a 5) e costituita dalla condotta di chi si associa in tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- 2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere:** prevista dall'art. 416-bis c. p. e costituita dalla condotta di chi, facendo parte di un'associazione, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

- 3. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p. commi 6 e 7)**
- 4. Scambio elettorale politico-mafioso:** previsto dall'art. 416-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi ottiene una promessa di voti in cambio di una erogazione di denaro.
- 5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).**

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano anche i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

- 6. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione:** (art. 630 c.p.): consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale³⁰.
- 7. Delitti in tema di armi e di esplosivi:** (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.): consistono nella

³⁰ In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori.

illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa³¹. Per completezza, si fa presente che la Legge 220/2021 “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” ha espressamente previsto il divieto del finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

Esempio

Alla luce dell'attività prestata dall'Associazione, unicamente le condotte previste ai punti 1 e 2 seppur di remota attuazione, potrebbero potenzialmente verificarsi, ad esempio, allorquando l'Associazione dovesse ricorrere a partner commerciali ovvero a fornitori di beni o servizi coinvolti nelle attività illecite in questione.

Art. 10 della Legge 146/2006: reati transnazionali

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione alle fattispecie di reato introdotte dall'art. 10 della Legge 146/2006 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, il cui compimento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ove sussista il carattere di “transnazionalità” della condotta criminosa.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da

³¹ Eventuali collusioni in qualsiasi forma con gli autori dei reati in questione potrebbero comportare il concorso nei reati stessi.

parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'Associazione:

1. **associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso anche straniera** (artt. 416 e 416-bis c.p.)
2. reati di intralcio alla giustizia, quali:
 - o **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**³² (art. 377-bis c.p.);
 - o **favoreggiamento personale** (378 c.p.);

Molte delle condotte criminose citate risultano altresì rubricate all'interno dei suddetti reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001). Tali reati rilevano, pertanto, sia se connotati dal carattere della "transnazionalità", sia se realizzati solo su base nazionale.

Esempio

Alla luce dell'attività prestata dall'Associazione, le condotte previste ai punti 1 e 2, seppur di remota attuazione, potrebbero potenzialmente verificarsi, ad esempio, allorquando l'Associazione dovesse ricorrere a partner commerciali ovvero a fornitori di beni o servizi coinvolti nelle attività illecite in questione, nonché nel caso in cui, al fine di favorire i propri interessi, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria internazionale.

3.4.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 24-ter, 25-bis, 25-bis.1, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;

³² Si ricorda che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 (cfr. Parte Speciale I, concernente i "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione").

- riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui al D.Lgs. 231/2007. In particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, l'Associazione, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, rispetta le disposizioni contenute nella normativa vigente e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento, fatta eccezione per le spese di importo contenuto gestite con la "piccola cassa" dell'Associazione;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- assumere/impiegare minori in età non lavorativa;
- assumere alle proprie dipendenze soggetti senza il permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto o non valido.

Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, inoltre, ove non sia chiara la provenienza di denaro, beni o altre utilità oggetto di attività e/o operazioni svolte nell'ambito dell'operatività dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui si riscontrino elementi tali da farne sospettare una provenienza delittuosa, i Destinatari coinvolti sono tenuti a sospendere immediatamente le attività e/o operazioni interessate, comunicando e rappresentando il fatto ai propri responsabili e a eventuali altri soggetti competenti, affinché siano posti in essere gli approfondimenti e accertamenti necessari.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali:

- deve essere tenuto un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;

- siano impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
 - accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa esterna di riferimento;
- l'autorizzazione alla stipula di contratti di qualsiasi natura spetta al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione; il Direttore, i Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali della stessa, previa specifica delega ricevuta dal Presidente del Consiglio Direttivo, hanno facoltà di stipulare contratti nell'ambito di un budget annuale approvato dallo stesso Consiglio Direttivo ed entro i limiti definiti nell'ambito del sistema dei poteri e delle deleghe dell'Associazione;
- instaurare rapporti solo con partner commerciali e con fornitori dei quali non si sia a conoscenza del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella dell'Associazione; la selezione dei potenziali partner commerciali dell'Associazione avviene in coerenza con il sistema dei poteri e delle deleghe formalizzato nello Statuto, nella normativa interna e in deleghe/procure speciali assegnate al Direttore e ai Responsabili e Vice Responsabili dei Consigli Territoriali: nell'ambito della gestione delle convenzioni nazionali è l'unità Progetti e Iniziative a promuovere le convenzioni da proporre al Consiglio Direttivo, il quale ratifica la loro stipula che sarà poi portata alla firma del soggetto autorizzato ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe. Nell'ambito della gestione delle convenzioni territoriali, il processo avviene a livello locale e il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Consiglio Territoriale di riferimento, in base a quanto previsto dal sistema dei poteri e delle deleghe;
- approfondire l'identificazione dei partner commerciali, soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con società/partner commerciali operanti in settori che possano presentare potenzialmente il profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura dei soggetti competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;
- deve essere controllato il processo di fornitura di beni e servizi da parte di terzi, con particolare riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;

- deve essere garantito che ogni transazione presupponga la conoscenza del beneficiario della stessa e che sia adeguatamente registrata, controllata e monitorata se di durata;
- devono essere acquistati beni, servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato al valore di mercato;
- richiedere e verificare (prevedendo anche specifiche clausole contrattuali) che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - impiego di lavoratori stranieri;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
 - protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore;
- programmare piani di formazione e interventi di sensibilizzazione, con il supporto delle competenti Strutture, sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, della Carta dei Valori e dei Comportamenti, nonché specifici corsi destinati ai Collaboratori Interni e al Personale che opera nelle attività sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per il contrasto alle operazioni anomale o a rischio;
- inoltrare all'Organismo di Vigilanza una segnalazione quando si conosce o si sospetta che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero potenzialmente idonee a configurare fattispecie di autoriciclaggio;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, ecc.);
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei Collaboratori interni;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- mantenere rapporti trasparenti e collaborativi;
- garantire che tutta la documentazione rilevante prodotta/raccolta nell'ambito delle attività sensibili sia

conservata, ad opera del/i Responsabile/i della/e Funzione/i coinvolta/e, in un adeguato archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

3.5. Parte Speciale IV - I delitti informatici, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

3.5.1. Funzione della Parte Speciale IV

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis*, art. 25-*octies.1* e art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.5.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'Associazione, rispetto ai reati previsti dagli artt. 24-*bis*, 25-*octies.1* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, sono rappresentate da:

- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- organizzazione di eventi a favore dei Soci;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si evidenzia che alla data di predisposizione e aggiornamento del presente Modello i soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione sono in via esclusiva dipendenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A. in regime di distacco e che i locali presso i quali tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa sono di proprietà della stessa Intesa Sanpaolo S.p.A., messi a disposizione dell'Associazione. Intesa Sanpaolo S.p.A. mette a disposizione dei soggetti che lavorano in nome e per conto dell'Associazione le attrezzature informatiche, anch'esse di proprietà di Intesa Sanpaolo S.p.A. Pertanto, ai fini della presente Parte Speciale, si richiamano anche le misure di sicurezza adottate da Intesa Sanpaolo S.p.A. per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità (come descritte nel Documento Programmatico per la Sicurezza di quest'ultima).

3.5.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 24-*bis*, 25-*octies.1* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

Art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001: delitti informatici e trattamento illecito di dati

In data 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – firmata a

Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la “Convenzione”) – e le norme di adeguamento dell’ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all’art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 24-bis che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l’art. 24-bis stabilisce:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’ articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105 si applica all’ ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti e, ove applicabili all’Associazione tenuto conto della propria operatività, esempi di condotte criminose.

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l’accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento del sistema, o dell’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero distruzione o danneggiamento o

sottrazione – anche mediante riproduzione o trasmissione – o inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; o quando si tratti di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando l'Associazione dovesse direttamente o per interposta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione, e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. “Denial of service”) può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o con abuso della qualità di operatore di sistema.

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Esempio

Tale fattispecie potrebbe configurarsi, anche sotto forma di concorso, allorquando, l'Associazione direttamente o per interposta persona, intercettasse comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. L'impedimento o l'interruzione potrebbero essere, ad esempio, causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte dei Collaboratori interni dell'Associazione stessa. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

3. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio) o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

Esempio

Le fattispecie in oggetto prevedono l'attività da parte dell'Associazione al fine di distruggere o deteriorare, cancellare informazioni di terzi. Si ritengono tali fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

4. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

L' art. 635-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-*quinquies* c.p. punisce chiunque mediante le condotte descritte nell'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento che anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-*ter* c.p.

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-*quater*, ma le condotte sono volte a danneggiare sistemi di pubblica utilità. Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

5. Estorsione aggravata (art. 629 co. 3 c.p.)

L'art. 629 co. 3 punisce chiunque mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

6. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)

L'art. 615-*quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di

strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 635 quater. 1 punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informativo o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, ecc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Esempio

La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte dei Collaboratori interni dell'Associazione a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi allorquando si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare autorizzazione.

Anche in questo caso si ritiene che tale fattispecie, seppur potenzialmente verificabile, risulti di remota applicazione presso l'Associazione.

7. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme

civilistiche³³.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Esempio

Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte dell'Associazione in violazione delle procedure interne atte alla produzione di documenti aventi finalità probatoria. In particolare, la condotta illecita consiste nell'alterazione di documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria.

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non sempre presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 la responsabilità dell'Associazione potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza

³³ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D.Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica, costituiva già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 se perpetrato ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico; al riguardo si rimanda alla Parte Speciale I.

Art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente³⁴ i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640 *ter*, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493 *ter* c.p. e, ex novo, l'art. 493 *quater* c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti alla Parte speciale relativa ai reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

Segnatamente, l'art. 25-octies.1 stabilisce:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”

³⁴ Cfr art. 25 octies.1 D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti e, ove applicabili all'Associazione tenuto conto della propria operatività, esempi di condotte criminose.

1. Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter, comma 2).

La fattispecie, come già visto nel paragrafo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. La circostanza aggravante che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale determina anche la responsabilità dell'Ente senza bisogno che il soggetto passivo sia lo Stato, la Pubblica Amministrazione o l'UE.

Esempio

L'Associazione, anche attraverso soggetti terzi, potrebbe violare il sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza di Enti Pubblici al fine di alterare e/o modificare i dati in esso contenuti e, in particolare produrre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

2. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 ter c.p.)

La fattispecie punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punita anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Esempio

L'Associazione, anche in concorso con soggetti terzi potrebbe impossessarsi, anche mediante artifici e/o raggiri, e utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento (o altro strumento di pagamento diverso dai contanti) di cui non è titolare per effettuare operazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, oppure, nell'esecuzione dei pagamenti previsti nell'ambito dell'operatività dell'ente, utilizzare indebitamente gli strumenti di pagamento diversi dal contante ai quali ha accesso nell'ambito dell'attività, per uno scopo diverso da quello oggetto della disposizione di pagamento, nell'interesse o vantaggio dell'Associazione.

3. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Esempio

L'Associazione, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso, nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura per sé o per altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere tali reati, o siano specificamente adattati al medesimo scopo.

L'articolo 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001, ha inoltre esteso il catalogo dei reati presupposto a “ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale” a condizione che ne siano oggetto materiale “strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

4. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)³⁵

Tale reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita. Tale fattispecie punisce anche chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o l'ente partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Esempio

L'Associazione attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando.

L'articolo 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001, ha inoltre esteso il catalogo dei reati presupposto a “ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale” a condizione che ne siano oggetto materiale “strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

³⁵ Tale reato presupposto è stato introdotto dall'art. 6 ter c.2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001.

Art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore

In data 31/07/2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 99 del 23/07/09. Tale legge, all'art. 15, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-novies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Segnatamente, l'art. 25-novies stabilisce:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

1. Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941)

Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi – per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni – è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui³⁶.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore.

Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

³⁶ Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

2. Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore³⁷, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati³⁸, punisce la riproduzione – permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma – su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore³⁹ della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

3. Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)⁴⁰

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite – se commesse per uso non personale e col fine di lucro – aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,

³⁷ Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

³⁸ Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

³⁹ I diritti del costitutore sono regolati dagli artt. 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941. Per costitutore si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati ed al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto ed organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costitutore, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costitutore.

⁴⁰ Articolo così modificato dalla L. 93/2023.

scientifiche, didattiche, musicali, multimediali.

Sono infatti punite: le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni; la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, totale o parziale, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale – anche ove effettuata nei luoghi di pubblico spettacolo - ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

4. Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE⁴¹.

È altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

5. Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Esempio

In linea generale, stante l'oggetto sociale dell'Associazione, si ritiene che tali fattispecie di reato siano

⁴¹ L'art. 181-bis, comma 3, della L. n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti software da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.

di remota applicazione per quest'ultima. Esempi di condotte illecite che potrebbero comunque essere potenzialmente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Associazione, sono riconducibili a: (i) l'abusiva duplicazione, anche per il tramite di soggetti terzi, di programmi/software per i Personal Computer; (ii) la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico di opere protette dal diritto d'autore (ad esempio nell'ambito di eventi organizzati a favore dei Soci).

3.5.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti – pur non rientrando fra i Destinatari – dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole, nonché a quanti agiscano in nome e per conto dell'Associazione.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24-bis, 25-octies.1 e 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password);
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- porre in essere le seguenti condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi:
 - introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati dell'Associazione o di soggetti terzi, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
 - acquisire e/o trattare dati e informazioni e/o creare banche dati/liste che non siano necessari e

- direttamente pertinenti allo svolgimento della propria funzione, a prescindere dalla possibilità di accedere agli applicativi di riferimento;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 - utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 - distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico
 - introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
 - detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
 - produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o adattati a tale scopo;
 - procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;
 - costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa attraverso l'utilizzo o la minaccia di utilizzo illecito di sistemi informatici o telematici dell'Associazione ovvero di soggetti terzi o di pubblico interesse, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
 - alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
 - produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche e/o tramite l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la

paternità;

- abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
- detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
- riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costitutore;
- rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
- importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, per fini fraudolenti, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente;
- sviluppare o addestrare sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare Generativa, senza rispettare la normativa in materia di dati personali o in violazione della normativa in materia di diritto d'autore;
- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.

Principi procedurali specifici

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, tutti i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze – sono, in particolare, tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione implementati.

I soggetti di volta in volta competenti devono attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” definito nel Modello a livello

di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta Segregation of Duties;

- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati;
- monitorare e tenere aggiornato l'inventario dei software utilizzati dall'Associazione;
- predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione;
- monitorare la presenza di software contraffatti ovvero senza le relative licenze sui Personal Computer utilizzati dai Collaboratori interni dell'Associazione.

Devono essere rispettati i seguenti principi procedurali:

- gli strumenti messi a disposizione dei Collaboratori interni devono essere utilizzati nel rispetto delle regole interne; in particolare, i Collaboratori interni sono responsabili del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate (es.: Personal Computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e l'Associazione deve essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erranee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi messi a disposizione dei Collaboratori interni deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- siano, sui diversi applicativi utilizzati, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica dell'Associazione sia svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- non deve essere consentita l'installazione di software, da parte dei singoli utenti, sui propri Personal Computer;
- le attività svolte da parte di fornitori/soggetti terzi in materia di networking, di gestione degli applicativi e di gestione dei sistemi hardware, devono rispettare i principi e le regole interne al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici;
- gli eventuali contratti con gli outsourcer devono contenere una dichiarazione di conoscenza della

normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (e in materia di violazione del diritto d'autore) e di impegno nel suo rispetto;

- garantire che tutta la documentazione rilevante prodotta/raccolta nell'ambito delle attività sensibili sia conservata, ad opera del/i Responsabile/i della/e Funzione/i coinvolta/e, in un adeguato archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

3.6. Parte Speciale V - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali

3.6.1. Funzione della Parte Speciale V

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)⁴² e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dal D.Lgs. n. 121 del 7/07/2011), nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.6.2. Attività Sensibili

Le Attività Sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali nell'Associazione sono rappresentate rispettivamente da:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

Si evidenzia che alla data di predisposizione e di aggiornamento del presente Modello, i soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione sono in via esclusiva dipendenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A. in regime di distacco e che i locali presso i quali tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa sono di proprietà della stessa Intesa Sanpaolo S.p.A., messi a disposizione di ALI. Per tali motivi, le misure di prevenzione e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente sono posti in essere principalmente da tale Società, risultando pertanto le attività sensibili in argomento di remota rilevanza per l'Associazione.

3.6.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

⁴² Si evidenzia che l'art. 300 del D.Lgs. 81/08 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha inoltre esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Successivamente è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

A seguire sono riportati esempi di condotte criminose in relazione a quanto previsto dai reati di cui all'art 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

1. **Omicidio colposo:** reato previsto dall'art. 589 c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dall'Associazione, potrebbe verificarsi allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la mancata predisposizione – ad esempio per conseguire un risparmio di costi – di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti. Si rammenta che l'Associazione potrebbe essere ritenuta responsabile per tale reato in concorso con i fornitori laddove si rivolga (consapevolmente o per insufficiente attività di due diligence) a soggetti che riescano a praticare prezzi inferiori a quelli di mercato in forza del proprio coinvolgimento in attività criminose (a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'organizzazione di eventi, realizzando infrastrutture in violazione di norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. **Lesioni personali colpose gravi o gravissime:** reato previsto dall'art. 590, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Esempio

Tali fattispecie potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o

gravissime o una malattia professionale per la mancata predisposizione – ad esempio per conseguire un risparmio di costi – di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Si rammenta che l'Associazione potrebbe essere ritenuta responsabile per tale reato in concorso con i fornitori laddove si rivolga (consapevolmente o per insufficiente attività di due diligence) a soggetti che riescano a praticare prezzi inferiori a quelli di mercato in forza del proprio coinvolgimento in attività criminose (a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'organizzazione di eventi, realizzando infrastrutture in violazione di norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ai sensi del predetto art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il Datore di Lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al Datore di Lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

In relazione all'evolversi della pandemia globale da Covid-19, l'articolo n.42 (Disposizioni INAIL) del c.d. "Decreto Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020 n.18) ha stabilito che il contagio da Corona virus in ambito lavorativo costituisce infortunio sul lavoro e, quindi, possibilmente rientrante nelle fattispecie di reato di cui sopra.

Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 - reati ambientali

L'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti⁴³.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.⁴⁴) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale, per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa. Tra le numerose fattispecie contemplate nell'art. 25-undecies, quelle che potenzialmente potrebbero essere commesse nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione – sebbene in via remota ed eventualmente attraverso il concorso con terzi esecutori materiali – sono le seguenti:

1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena di [...] se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena di [...] e con l'ammenda da [...] se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di [...] e con l'ammenda da [...]. Si applica la pena di [...] e dell'ammenda da [...] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006).

“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni” (254, comma 4, D.Lgs. 152/2006).

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione

⁴³ L'art. 25-undecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16/8/2011, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della L. n. 96/2010 per il recepimento delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi. L'art. 25-undecies è stato integrato successivamente dalla L. n. 68/2015 (c.d. “Legge Ecoreati”), la quale, ai sensi dell'art. 1, c.8, ha identificato alcune delle nuove fattispecie introdotte nel c.p. (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies e 452-octies), come reato-presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tali illeciti riguardano i reati di inquinamento e disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività.

⁴⁴ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

di rifiuti, è punito [...]” (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1 lettera b) è punito [...]. (art. 256, comma 6, primo periodo).

Esempio

Al fine di conseguire un risparmio di costi, l'Associazione effettua una gestione non corretta dei propri rifiuti (es.: aree non dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, superamento dei limiti temporali di stoccaggio del deposito temporaneo – oltre un anno; deposito su suolo nudo) anche in concorso con un soggetto esterno.

2. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies comma 1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito [...]”

Esempio

Al fine di conseguire un risparmio di costi, l'Associazione dà in affidamento il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti a recuperatori/smaltitori terzi coinvolti in traffici illeciti di rifiuti.

3.6.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies e art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento.

Tutti i Destinatari del Modello devono:

- rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.) e s.m.i., dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente (con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti), le istruzioni impartite dai soggetti competenti e dalle Autorità pubbliche di Vigilanza competenti, nonché quanto definito dall'Associazione, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- segnalare immediatamente ai soggetti competenti ovvero agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;
- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- mettere a disposizione delle Autorità pubbliche di Vigilanza le informazioni necessarie in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ai fini della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, avvalersi esclusivamente di fornitori autorizzati e monitorare il rispetto da parte degli stessi, nell'ambito dei servizi prestati all'Associazione, della normativa vigente in materia.

Principi procedurali specifici

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Datore di Lavoro, Dirigenti delegati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono, per quanto di rispettiva competenza:

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di

prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, i soggetti competenti devono attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività dell'Associazione da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;

- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- dare la possibilità al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione interna inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo. Il medesimo Rappresentante può accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza competenti;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- garantire la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell'Associazione) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti";
- assicurare l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Associazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture utilizzate dall'Associazione.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne all'Associazione, devono inoltre provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a:

- informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- inserire specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- garantire che tutta la documentazione rilevante prodotta/raccolta nell'ambito delle attività sensibili sia conservata, ad opera del/i Responsabile/i della/e Funzione/i coinvolta/e, in un adeguato archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime attraverso l'appalto all'esterno di attività, l'Associazione dovrà verificare il rispetto, da parte della società esterna, delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Si evidenzia che i divieti e le regole di cui sopra sono applicabili anche agli eventuali soggetti terzi, ai quali sono affidati compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

Relativamente al tema legato all'evolversi della pandemia globale da Covid-19 l'Associazione, a mitigazione del rischio di contagio, ha emanato rispettivamente il 22 ed il 30 giugno 2020 due comunicazioni relative ai Criteri per la corretta organizzazione partecipazione alle iniziative associative.

3.7. Parte Speciale VI – Reati Tributari

3.7.1. Funzione della Parte Speciale VI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art 25-*quinqesdecies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.7.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati tributari di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nell'Associazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti, relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy e l'Autorità Nazionale Anticorruzione);
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
- gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi e professionisti. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.7.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni delle condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqesdecies* del D.Lgs. 231/2001⁴⁵.

⁴⁵ Il D. Lgs. 231/2001 è stato modificato dall'articolo 39 del D. L. n. 124/2019, che ha introdotto i reati tributari (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n.

A seguire sono riportate le fattispecie di reato rilevanti per l'Associazione, tenuto conto della propria operatività, di cui ai suddetti articoli del Decreto ed esempi di condotte criminose.

Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 -Reati Tributari.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n.74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n.74/2000)

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni e sono puniti anche a titolo di tentativo⁴⁶, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, fuori dei casi di concorso nel delitto di "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D.Lgs. 74/2000), qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri, connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando l'Associazione dovesse indicare nelle dichiarazioni relativi alle imposte sul reddito elementi attivi inferiori a quelli effettivi o passivi fittizi, in tutto o in parte, al fine di evadere dette imposte. Per esempio, nell'ambito della stipula e gestione di

74/2000), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000) con effetto dal 24 dicembre 2019.

Successivamente, il D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 ed entrato in vigore il 30 luglio 2020, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, i seguenti ulteriori reati tributari: Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000), Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000), specificando che le condotte sono punibili laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

⁴⁶ Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.

convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci, indicando un importo diverso rispetto a quello incassato attraverso le fee riconosciute e ricevute da parte dei partner convenzionati (quali i Tour Operator), sostenuto o meno dall'uso di fatture o altri documenti.

2. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando l'Associazione emetta fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ad esempio, indicando un importo diverso rispetto a quello incassato attraverso le fee riconosciute e ricevute da parte di partner convenzionati (es. Tour Operator).

3. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando l'Associazione dovesse occultare o distruggere, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi (e.g. fee riconosciute da Tour Operator) o passivi (e.g. documentazione relativa all'assunzione di collaboratori esterni per i quali l'Associazione ricopre il ruolo di sostituto d'imposta) nell'ambito della gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione.

3.7.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi

del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
 - procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
 - emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
 - indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; iii) una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; iv) fare decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
 - compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, o comunque avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari tutti i Destinatari Modello devono:

- assicurare nel rispetto del principio di proporzionalità che vi sia separazione dei compiti fra chi autorizza

e chi esegue le operazioni e le transazioni dell'Associazione;

- assicurare l'esistenza e il mantenimento nell'Associazione di un sistema amministrativo-contabile adeguato che ricomprenda anche un sistema gestionale efficace;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso dei soggetti che inseriscono i dati e le informazioni contabili nel sistema che sono necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, assicurando la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari dell'Associazione nelle dichiarazioni fiscali;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale dell'Associazione;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento volto ad evadere, o consentire ad altri di evadere, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- disciplinare il flusso di informazioni con il Collegio dei Sindaci e l'organo incaricato della revisione legale, per consentire loro l'assolvimento delle funzioni attribuite dal codice civile;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- assicurare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali e garantire che le stesse siano predisposte nel rispetto dei principi di completezza, competenza e trasparenza;
- astenersi da compiere operazioni simulate o dall'emettere fatture, altri documenti falsi o dall'avvalersi di altri mezzi fraudolenti;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie, privilegiando l'utilizzo del sistema bancario;
- garantire che nella gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze, siano rispettate le

norme fiscali applicabili e che il contratto, la fornitura, la fatturazione e i pagamenti intercorrano tra l'Associazione e la vera controparte del rapporto contrattuale;

- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset associativi;
- controllare la correttezza dei rimborsi spesi concessi a dipendenti e collaboratori;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, compresi i servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza e correttezza;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- garantire che tutta la documentazione rilevante prodotta/raccolta nell'ambito delle attività sensibili sia conservata, ad opera del/i Responsabile/i della/e Funzione/i coinvolta/e, in un adeguato archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Ai medesimi è fatto divieto di:

- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione della nota di credito, qualora siano state fatturate per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- occultare, manipolare, distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- distruggere, manipolare o sottrarre documentazione che riguardi operazioni che abbiano riflessi contabili o fiscali;
- occultare operazioni o transazioni realizzate dall'Associazione, anche tramite la distruzione della relativa documentazione;
- porre in essere attività o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero volte a creare fondi neri o contabilità parallele;
- simulare la vendita di omaggi;
- instaurare rapporti di lavoro o professionali per attività meramente fittizie, al fine di contabilizzare costi, in tutto o in parte, inesistenti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi associativi preposti quali in particolare sindaci e revisori;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da parte di Autorità pubbliche.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella

Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.